

N° 3964 (Serie 2^a).**LEGGE sull'obbligo dell'istruzione elementare.**

15 luglio 1877

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 luglio 1877, n. 177)***VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o con lo insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

La istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna con le dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell'insegnamento.

L'obbligo di provvedere alla istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza famiglia ac-

colti negl'istituti di beneficenza, spetta ai direttori degl'istituti medesimi; e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dallo istituto.

Art. 2.

L'obbligo di cui all'articolo 1° rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica, e del sistema metrico: può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

Art. 3.

Il sindaco dovrà far compilare di anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi la indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che hanno l'obbligo di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle. Se non

compariscano all'ufficio municipale, o non giustifichino coll'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo 4.

Le persone di cui all'articolo 1, fino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto di armi.

Art. 4.

L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.

L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.

Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione è denunziata al pretore che procede nelle vie ordinarie.

È dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende.

Un regolamento stabilirà le norme per l'applicazione e la riscossione della ammenda.

Art. 5.

L'ammenda sarà inflitta, tanto per la trascuranza della iscrizione, quanto per le mancanze abituali, quando non siano giustificate.

A questo scopo il maestro notificherà al municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.

La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non giustificate giungano al terzo delle lezioni del mese.

Art. 6.

La somma riscossa per le ammende sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi per gli alunni.

Art. 7.

Le giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite.

Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

Art. 8.

Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capiluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali esiste una scuola comunale e la popolazione è riunita od abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

La presente legge andrà in vigore col principiare dell'anno scolastico 1877-78:

a) nei comuni di popolazione al di sotto di 5,000 abitanti, quando per ogni 1,000 abbiano almeno un insegnante di grado inferiore;

b) nei comuni di popolazione da 5,000 a 20,000, quando ne abbiano uno almeno ogni 1,200;

c) nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1,500 abitanti.

In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondo che le scuole raggiungeranno le condizioni sopraindicate.

Art. 10.

I padri di famiglia o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti voluti dall'articolo 1, e che al giorno della attuazione della presente legge hanno figliuoli dell'età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare la istruzione di questi, quando abbiano raggiunto l'età di 12 anni: e soltanto allora se non vi avranno provveduto, saranno passibili delle pene sancite degli articoli 3 e 4.

Art. 11.

Il consiglio scolastico farà ogni anno e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazione dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa legge, e

ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali.

Art. 12.

Il consiglio scolastico richiamerà i municipi allo adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo di istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la deputazione provinciale, che dovrà provvedere perchè i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve tempo possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e semprechè la economia del bilancio possa conservarsi stornandone i fondi, destinati a spese facoltative e aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa deputazione provinciale procedere allo stanziamento di ufficio, secondo il disposto della legge comunale e del titolo 5^o della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del Regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi de' maestri.

Art. 13.

I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliarne e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari e ad accrescere il numero dei maestri.

Per i maestri il ministro aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capiluoghi

della provincia o dei circondari, o anche nei comuni più ragguardevoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 15 luglio 1877.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli MANCINI.

COPPINO.

N° 3962 (Serie 2^a).

REGIO DECRETO *che trasferisce la sede del consolato da Colonia a Dortmund.*

11 luglio 1877

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 agosto 1877, n. 182)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONR

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri ;

Abbiamo decretato e decretiamo: